

Lo prevede lo schema di decreto sul crowdfunding che attua anche la direttiva 2019/1937

02883

02883

# Whistleblowing a tutela larga

## Protezione per consulenti e tirocinanti, pubblici e privati

DI EMANUELE FISICARO


**P**rotezione allargata per chi segnala all'autorità violazioni delle disposizioni normative nazionali ed europee: la tutela dei whistleblower oltre ai dipendenti pubblici riguarderà anche i collaboratori, i consulenti, i volontari o i tirocinanti, nonché i colleghi di lavoro della persona segnalante che hanno con essa un rapporto abituale. Non solo. Si estende il confine di quelle che sono considerate le ritorsioni nei confronti del whistleblower. Ad esempio, non solo il licenziamento o la decurtazione dello stipendio, ma anche le discriminazioni o i danni, anche alla reputazione, che potrebbero perpetrarsi attraverso i social media. A tre mesi dalla pubblicazione della legge delega, lo scorso 7 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (si veda quanto anticipato su *ItaliaOggi* del 7 dicembre scorso). Il provvedimento, messo a punto dal ministero dell'economia, mai messo in consultazione, riguarda anche la materia del whistleblowing (il riferimento è la direttiva europea 2019/1937). Esso prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore

pubblico e settore privato. Oltre all'obbligo di riservatezza riguardo all'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato, è previsto come detto un divieto di ritorsione, con una esemplificazione delle fattispecie ritorsive, oltre a misure di sostegno in favore della persona segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Il provvedimento fa rientrare nelle ritorsioni anche il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative o le referenze negative; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole e ancora i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, ma anche l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. Il decreto stabilisce che debba essere approntata una specifica tutela al whistleblower che segnala illeciti perpetrati, tra gli altri, nei settori vitali per il sistema Paese, quali: appalti pubblici;

servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e violazioni riguardanti il mercato interno e norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni di norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale. La bozza di decreto prevede ancora il potenziamento del team dell'Autorità Anticorruzione per garantire tempi certi e dare una risposta al whistleblower. Difatti sono stati previsti sette giorni per la conferma di ricezione e tre mesi per dare la risposta sulla segnalazione. Infine, sono previste sanzioni che possono essere comminate dall'Authority ai datori di lavoro o ai superiori che si vendicano contro il whistleblower. In materia di antiriciclaggio trova applicazione quanto previsto all'articolo 48, del decreto legislativo 231 del 2007, ossia l'obbligo per i destinatari delle misure di prevenzione sul contrasto al riciclaggio di dotarsi di sistemi interni di segnalazione delle violazioni. Pertanto, con l'approvazione della bozza di decreto anche il whistleblower che denuncia atti illeciti o irregolarità trova tutela giuridica riguardo alle segnalazioni trasmesse in modo anonimo.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2883 - L.1721 - T.1752



Superficie 40 %